

La Kelm s.r.l. nel rispetto delle leggi vigenti si astiene dall'utilizzare o favorire l'impiego di lavoro infantile o comunque di giovani in età di obbligo scolastico. In Italia il tema dell'età minima di avviamento al lavoro è regolata dal decreto legislativo 345/99 (così come modificato e integrato dal D.Lgs 262/00) di attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE.

Tale decreto modifica la precedente disciplina in più punti.

La norma contiene le seguenti definizioni:

⇒ bambino: minore che non ha compiuto gli anni 15 o che è soggetto all'obbligo scolastico

⇒ adolescente: minore d'età compresa tra i 15 e i 18 anni e non più soggetto all'obbligo scolastico In generale è vietato il lavoro ai bambini, cioè ai minori di 15 anni.

Sono previste deroghe solo su autorizzazione governativa e assenso dei genitori e per lavori particolari: attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie, ecc..

Risulta quindi abrogata la norma precedente che consentiva l'utilizzo a 14 anni per lavori leggeri non industriali e nel settore agricolo. Per gli adolescenti, cioè i minori di 18 anni, vige il divieto di lavoro pericoloso: s'intendono le lavorazioni con esposizione ad agenti fisici, biologici, e chimici e per particolari processi, riportati in allegato alla direttiva.

Sono poi previste disposizioni particolari per i minori e relative al lavoro notturno, al riposo settimanale, alla sicurezza sul lavoro e alle visite mediche obbligatorie.

L'azienda ha stabilito una procedura per: - la selezione del personale, infatti durante il colloquio l'azienda si accerta della veridicità dei dati anagrafici dichiarati dal candidato attraverso la consultazione dei documenti di identità. Una volta appurata l'età anagrafica l'assunzione del personale è vincolata ai seguenti requisiti di età:

a. non sono possibili assunzioni di bambini, cioè ai minori di 15 anni soggetti all'obbligo scolastico;

b. le assunzioni degli adolescenti, cioè minori d'età compresa tra i 15 e i 18 anni e non più soggetto all'obbligo scolastico, sono vincolate al rispetto del D.Lgs 345/99 e dalle normative sulla sicurezza.

I giovani lavoratori non devono essere impiegati al lavoro durante le ore scolastiche e la somma giornaliera delle ore di scuola, lavoro e trasporto non deve essere superiore a 10.

In considerazione dei vincoli normativi e delle caratteristiche tipiche delle attività della Kelm s.r.l. (opere edili) che espongono solitamente i lavoratori a rischi residui non ammissibili per i minori, l'assunzione di minori solitamente non viene presa in considerazione (salvo il caso in cui sia necessario in seguito alla attuazione del programma di rimedio e sostegno dei minori).

-Il recupero dei bambini che eventualmente si dovesse trovare a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile, fornendo, in particolare, il supporto per la frequenza scolastica; -

-la promozione dell'educazione di bambini e dei giovani lavoratori soggetti a istruzione obbligatoria (15 anni). L'azienda ha disposto una procedura di rimedio qualora si presentasse un minore ai colloqui di selezione o si dovesse venire a conoscenza di una situazione di necessità per un bambino, il programma di rimedio per i minori è indirizzato a garantire una forma di sostentamento al minore, in modo da permettergli di completare il suo percorso di Lavoro minorile ed azioni di rimedio istruzione (per i minori fino ai 15 anni lo scopo è di assolvere l'obbligo scolastico, per i ragazzi dai 16 ai 18 anni si cercherà di offrire una formazione professionale che ne rispecchi le attitudini professionali e ne favorisca l'inserimento nel mondo del lavoro).

Il programma consiste nelle seguenti azioni:

1. raccogliere informazioni sulle motivazioni che spingono il minore a cercare un lavoro (povertà, mancanza di mezzi di sostentamento della famiglia, ecc.) e sulla composizione familiare per verificare se è possibile offrire un lavoro ad un altro membro della famiglia;
2. garantire l'istruzione e una forma di sostentamento al minore. Le azioni da intraprendere saranno nell'ordine:
  - a. collaborare con le amministrazioni e gli enti locali per individuare soluzioni alla situazione di disagio del bambino
  - b. collaborare con le organizzazioni sul territorio per risolvere eventuali situazioni di mancanza di sostentamento del bambino
  - c. ricercare mediante le associazioni di categoria, le conoscenze personali, i clienti ed i fornitori una soluzione lavorativa per i parenti del bambino che con il loro impiego possano sostenere l'eventuale fabbisogno economico
  - d. assumere direttamente altri familiari del minore al fine di assicurare sostentamento finanziario alla famiglia;
  - e. fornire al minore – se adolescente - un lavoro leggero e sicuro (nel rispetto delle prescrizioni di legge per ciò che concerne l'uso delle attrezzature e i rischi a cui non può essere esposto) per poche ore la giorno in orari e modalità tali da consentire all'adolescente di poter continuare il proprio percorso scolastico (verificando che la somma di ore di lavoro, studio e viaggio siano minore di 10 al giorno, assegnando turni lavorativi in giorni / orari in cui non è prevista la frequenza a scuola ). Gli eventuali lavori affidati a minori per lo svolgimento di corsi di formazione professionali saranno limitati al tempo necessario all'attività formativa e saranno concordati con il centro per la formazione responsabile del corso e saranno svolti sotto la stretta sorveglianza di formatori interni all'azienda nel pieno rispetto delle condizioni di salute e sicurezza;
  - f. assicurare l'istruzione al minore tramite pagamento delle tasse scolastiche, dei libri di testo e dei costi di trasporto per raggiungere la scuola;
3. sensibilizzare i fornitori affinché non facciano uso di lavoro infantile e si impegnino, in forma scritta, al rispetto di tale principio attraverso la sottoscrizione del codice di condotta aziendale. Il rispetto di tale requisito è ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo.